



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

DECRETO DIRIGENZIALE N. 896 /DA del 14 NOV. 2018

Oggetto: Contenzioso Sturiale Rita/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Antonio Scarcella

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Messina RG 3455/17, tra le parti Sturiale Rita/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1727/18 del 21/09/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 3.850,00 oltre interessi per € 25,04, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 1.550,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 2.192,76 da distrarsi al patrocinatore avv. Antonio Scarcella, come da conteggio inviato dall'avv. Scarcella, per un totale complessivo di € 6.067,80;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 6.067,80 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato “liti arbitraggi e risarcimento danni”, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 1727/18 del 21/09/2018 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 3875,04 a favore di Sturiale Rita nata a Pagliara il 16/08/1942 c.f. STRRTI42M56G234U tramite bonifico sul c/c IBAN IT40W 05034 16500 000000 004081 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 2.192,76 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Antonio Scarcella nato a S. Teresa di Riva il 4/1/1961 c.f. SCRNTN61A04I311A, tramite bonifico sul c/c IT54A 03296 01601 000064 320885 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto
Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 3605 Atto 1 del 2018
Importo € 6.067,80
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018
Messina 29/11/18

95129 Catania
Corso Italia, 244
Tel. 095 381618
Tel. 095 382267
fax 095 382264
info@studiolegalespagnolo.it

90143 Palermo
Via M. D'Azeglio, 5
Tel. 091 7828290
fax 091 6257187
infspa@studiolegalespagnolo.it

00193 Roma
Via Cassiodoro, 1/A
Tel. 06 3224248
fax 06 3225495
In collaborazione con
Avv. M. Annecchino

20122 Milano
Corso Monforte, 16
tel. 02 781837
fax 02 721971

Avv. Santo Spagnolo
Avv. C. Valeria Paterno
Avv. Angela Scarpulla
Avv. Manuela Barresi
Avv. Giusy Spagnolo
Avv. Giuseppe Testa
Avv. Laura Ficili
Avv. Concetta Scifo
Avv. Claudia Perrotta
Avv. Giulia La Rocca
Avv. Luca Paterno
Avv. Lucinda Riscignolo
Avv. Laura Carbonaro
Avv. Gianpaolo Attardo
Avv. Luigi Di Benedetto
Avv. Giuseppe Vincenti
Avv. Toti Graziano
Avv. Flavia Coppolino
Avv. Antonio Baialardo
Avv. Antonella La Marca
Avv. Carmelo Panebianco
Avv. Claudia Provenzano
Avv. Cinzia Bisicchia
Avv. Enrica Leonardi
Avv. Giuliana Marcantonio
Avv. Manuela Rubino
Avv. Grazia Pellegrino
Avv. Cecilia Magri
Avv. Giusy Gangitano
Avv. Daniela Messina
Avv. Tiziana Screpis
Avv. Federica Anzalone
Avv. Immacolata Caputo
Avv. Emanuela Messina
Avv. Gabriella Miragliotta
Avv. Francesco Verdemare
Avv. Marianna Iannello
Avv. Veronica Savarino
Avv. Martina Marino
Avv. Alessandra Formisano
Dott. Elena Arena
Dott. Alessia Pulvirenti
Diritto Penale
Avv. Enza Germanò
Avv. Ornella Garufi
Avv. Noemi Magri
Avv. Alessandra Virgadamo
Settore Ricerca e Formazione
Avv. Claudia Moretti
Avv. Rosalia Calandrino



SPAGNOLO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE



**Spett.le
Sircus srl
via Roma 8/A
16121 GENOVA
Avv. Pasquinelli**

p.c. **Spett.le
Consorzio per le Autostrade
Siciliane
ufficiosinistri@autostradesiciliane.it**

OGGETTO: sin. CASI-16-0341 del 01.10.15

**CAS / Sturiale Rita
Giudice di Pace di Messina – RG 3455/17 -
Ns. rif.: 32833 GPA**

In allegato copia della sentenza n. 1727/2018 a mezzo della quale il Giudice di Pace di Messina ha accolto la domanda attorea e disposto la condanna dello spett.le Consorzio al pagamento di €. 3.850,00 oltre interessi legali dal sinistro al soddisf.

Le spese di lite sono state liquidate nella misura di €. 1550,00 di cui €. 150,00 per spese, oltre accessori, con distrazione in favore dell'Avv Scarella.

Vi ricordo che l'attrice lamentava di aver subito dei danni alla propria autovettura mentre transitava sulla A18 con direzione CT-ME, a causa della presenza di una "grossa pozzanghera che interessava tutta la corsia per una lunghezza di circa 100 m".

In punto di an il Decidente ha ritenuto provata la domanda sulla base del rapporto d'incidente stradale e della testimonianza resa dalla teste sig.ra Scipilliti Grazia Maria che *"in maniera chiara e puntuale ricostruiva i fatti così come narrati nell'atto introduttivo"*.

Peccato che la "teste" di parte attrice Scipilliti Grazia Maria, oltre ad essere la figlia dell'attrice, era la conducente del mezzo attoreo al momento del sinistro, per cui ha (ovviamente) confermato la dinamica del sinistro descritto in seno all'atto di citazione.

In merito al profilo del duplice interesse della teste all'esito del giudizio (in quanto figlia dell'attrice e conducente al momento del

95129 Catania
Corso Italia, 244
Tel. 095 381618
Tel. 095 382267
fax 095 382264
info@studiolegalespagnolo.it

90143 Palermo
Via M. D'Azeleglio, 5
Tel. 091 7828290
fax 091 6257187
infopa@studiolegalespagnolo.it

00193 Roma
Via Cassiodoro, 1/A
Tel. 06 3224248
fax 06 3225495
In collaborazione con
Avv. M. Annecchino

20122 Milano
Corso Monforte, 16
tel. 02 781837
fax 02 721971

Avv. Santo Spagnolo
Avv. C. Valeria Paterno
Avv. Angela Scarpulla
Avv. Manuela Barresi
Avv. Giusy Spagnolo
Avv. Giuseppe Testa
Avv. Laura Ficili
Avv. Concetta Scifo
Avv. Claudia Perrotta
Avv. Giulia La Rocca
Avv. Luca Paterno
Avv. Lucinda Riscignolo
Avv. Laura Carbonaro
Avv. Gianpaolo Attardo
Avv. Luigi Di Benedetto
Avv. Giuseppe Vincenti
Avv. Toti Graziano
Avv. Flavia Coppolino
Avv. Antonio Baialardo
Avv. Antonella La Marca
Avv. Carmelo Panebianco
Avv. Claudia Provenzano
Avv. Cinzia Bisicchia
Avv. Enrica Leonardi
Avv. Giuliana Marcantonio
Avv. Manuela Rubino
Avv. Grazia Pellegrino
Avv. Cecilia Magri
Avv. Giusy Gangitano
Avv. Daniela Messina
Avv. Tiziana Screpis
Avv. Federica Anzalone
Avv. Immacolata Caputo
Avv. Emanuela Messina
Avv. Gabriella Miragliotta
Avv. Francesco Verdemare
Avv. Marianna Iannello
Avv. Veronica Savarino
Avv. Martina Marino
Avv. Alessandra Formisano
Dott. Elena Arena
Dott. Alessia Pulvirenti
Diritto Penale
Avv. Enza Germanò
Avv. Omella Garufi
Avv. Noemi Magri
Avv. Alessandra Virgadamo
Settore Ricerca e Formazione
Avv. Claudia Moretti
Avv. Rosalia Calandrino



ASLA

SPAGNOLO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

LE FONTI AWARDS
WINNER 2017

sinistro), il Giudice non ha ritenuto di pronunciarsi.

A parere dello scrivente sarebbe stato invece opportuno che la decisione sul punto fosse motivata, quantomeno in merito al fatto che la testa era conducente, posto che in comparsa di risposta (e poi in seno alla comparsa conclusionale) abbiamo rilevato che il sinistro de quo, con la dovuta diligenza e prudenza, avrebbe potuto essere evitato dalla conducente l'autovettura attorea, la quale, a fronte delle avverse condizioni metereologiche nonché della conformazione curvilinea della strada, avrebbe certamente dovuto moderare la velocità.

Come di consueto, abbiamo contestato la responsabilità dello spett.le Consorzio, configurandosi nel caso di specie l'esimente del caso fortuito.

In punto di quantum, a fronte di un preventivo di riparazioni *ex adverso* prodotto d'importo pari ad €. 4.466,62 iva compresa (confermato dal riparatore Nucita Giuseppe escusso in qualità di teste indicato da parte attrice), il Giudice ha riconosciuto €. 3.850,00.

Ciò posto, qualora non sia Vs. intenzione impugnare la pronuncia in esame, Vorrete provvedere al pagamento secondo le seguenti modalità (allego i conteggi inviati dal legale Avversario che risultano corretti):

- €. 3.875,04 in favore di **Sturiale Rita**, mediante bonifico bancario, codice IBAN: IT 40 W 0503 4165 00000 000004081;

- €. 2.192,76 (**netto a pagare €. 1.870,77**) in favore dell'**Avv Antonio Scarcella**, mediante bonifico bancario, codice IBAN: IT 54 A 0329 6016 010000 64320885.

Preciso che la presente viene inviata alla spett.le Sircus per opportuna conoscenza, essendo lo scrivente consapevole che quando vi è distrazione delle spese in favore del procuratore costituito, il pagamento andrà effettuato dallo spett.le Consorzio.

Cordiali saluti.
Catania, 10/10/2018

Avv. Santo Spagnolo

Allegati: sentenza; conteggi;

copia doc. identità e cf attore e legale;

preavviso parcella; prospetto spese legali

prospetto interessi.


REPUBBLICA ITALIANA

N.1152/18.... Rep.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, **Avv. PAOLO CURRO'**
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°3455/17 Reg. Gen. decisa all'udienza del 21.09.2018

T R A

STURIALE RITA residente in Pagliara (ME) (C.F.: STRRTI42M56G234U) rapp.ta e
difesa dall'Avv. ANTONIO SCARCELLA, con studio in S. Teresa di Riva, via
Mattarella, 108;

ATTRICE

C O N T R O

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale rapp.te p.t.,
dom.to rapp.to e difeso dall' Avv. SANTO SPAGNOLO con studio a Catania, C.so
Italia, 244, dom.to in Messina in via Università, 8, c/o Studio Legale De Luca Manaò.
CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 18.09.2017 per l'udienza del 30.09.2017 la
Sig.ra Sturiale Rita, conveniva in giudizio il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE
SICILIANE, al fine di vedere riconosciuta la responsabilità di questo ultimo per i danni
riportati in seguito ad un sinistro verificatosi sull'autostrada A/18 direzione ME-CT.

L'attrice precisava che " il giorno 01.10.2015 alle ore 11,20 circa l'autovettura Opel Astra tg BX502LW Dati proprietà di Scialo Rita, condotta da Scialo Gracia Maria transitava sulla corsia di carreggiata direzione di marina Cct-Me quando, giunta all'altezza di Letojanni al Km 32,870, mentre si accingeva ad effettuare la svolta di un mezzo pesante, ... Si trovava nella corsia di sorpasso una grossa peggioranza... per una lunghezza di circa 100 m. La Scialo sfondava ... subendo danni gravissimi ad Euro 4.466,62 ed ex Euro 120,00 di norme ammaz... allertata la Polizia Stradale che percorreva con lunghezza una valente la quale ... indigena apposita relazione".

Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Stradale che redigeva apposito rapporto di incidente stradale. Messo in moto il Consorzio per le Autostrade Siciliane con raccolta del 13.06.2016 rimaneva inadempiente. Si chiedeva pertanto, il risarcimento di tutti i danni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si costituiva il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del Legale rapp.re p.t. chiedendo il rigetto della domanda formulata dall'attore poiché infondata in fatto ed in diritto evidenziando la colpa nella conduzione dell'autovettura dell'attrice, la sussistenza del caso fortuito.

Preciseate le conclusioni all'udienza del 21.09.2018 la causa veniva assunta in decisione.

Motivi della decisione

La domanda di parte attrice è fondata e, viene pertanto, accolta.

Preliminarmente è bene evidenziare che il tema della controversia postula, la necessità di inquadrare correttamente la fattispecie di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti. Peraltro, va subito dato atto di come il titolo ed i limiti della responsabilità del Gestore del servizio autostradale, nei casi di sinistri verificatisi sulle relative tratte, abbia costituito uno di quei temi che ha conosciuto nel tempo, all'esito di variegati dibattuti e confronti dottrinari, diverse ricostruzioni ermeneutiche, dando così luogo a pronunce della Suprema Corte contrastanti.

L'odierno attore ha impostato l'azione risarcitoria sull'applicabilità alla fattispecie in esame degli artt. 2043 e 2051 c.c. in sostanza, hanno azionato nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane una responsabilità da cose in custodia. Il che impone anzitutto di valutare se il fatto dedotto possa essere ricondotto alla figura evocata. Per molto tempo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria è stata concorde nell'escludere l'applicabilità alla pubblica amministrazione della responsabilità per cose in custodia -

prevista dall'art. 2051 c.c. in tutte le ipotesi in cui il bene, fonte di danno, fosse di notevole estensione ed oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività.

In sostanza, l'estensione considerevole del bene produttivo di danno e l'uso diretto da parte dei terzi non avrebbe consentito all'amministrazione di effettuare un adeguato controllo e di adempiere ai doveri di vigilanza, posti a carico del custode. Sicché, applicando tali principi a tutte le ipotesi di danni subiti dall'utente della strada, anche con riferimento alle autostrade si era soliti escludere la responsabilità della pubblica amministrazione per cose in custodia.

Tuttavia, la giurisprudenza più recente (Cass., 13 gennaio 2003, n. 298, cit., nonché Cass., 15 gennaio 2003, n. 488) mutava avviso. La Suprema Corte, infatti, ripercorrendo l'orientamento tradizionale volto ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alle strade pubbliche, evidenziava che la *ratio* di siffatta esclusione era fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene in quanto particolarmente esteso e soggetto all'uso diretto da parte di un numero rilevantissimo di utenti. Si osservava, però, che la possibilità o impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza — dalle quali rispettivamente dipendevano l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. — non si atteggiavano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. Per le autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo non poteva che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.. L

In sostanza, si giungeva ad affermare con una certa univocità che, quanto alle autostrade, sia invocabile l'art. 2051 c.c., in quanto tali beni sono per loro natura destinati alla percorrenza veloce in condizioni di particolare sicurezza ed accessibili solo dietro pagamento di un "corrispettivo", onde una più spiccata e doverosa possibilità del controllo in capo al Gestore della tratta consente di configurare una sua posizione custodiale sulla cosa.

Ciò posto, va ricordato come la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Sicché, l'attore che agisce per il

riconoscimento del danno invocando tale regime di responsabilità ha solo l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Premesso ciò, è bene evidenziare come nel merito, è stata pienamente dimostrata la dinamica del sinistro con l'audizione della teste sig.ra Scipilliti Grazia Maria che in maniera chiara e puntuale ricostruiva i fatti così come narrati nell'atto introduttivo del giudizio (V. verbale udienza del 16.03.2018). A ciò si aggiunga l'ulteriore elemento fondamentale di prova fornito dal rapporto di incidente redatto dalla Polizia Stradale intervenuta nell'immediatezza dal quale è emerso che "Incidente verificatosi in A/18 CT - ME Km. 32,870 Comune di Letojanni per la presenza di pozzanghera sulla corsia di sorpasso...., a parere degli scriventi non si riscontrano infrazioni al CDS a carico della conducente". Riconoscendo implicitamente quanto lamentato dall'attrice.

Il teste GIUSEPPE NUCITA che ha confermato il preventivo a sua firma nel quale venivano quantificati i danni al mezzo dell'attrice.

Non vi è dubbio alcuno che del sinistro risponde il gestore della tratta in capo al quale sussiste uno specifico dovere di effettuare la manutenzione ordinaria di manto stradale e gallerie nonché di segnalare eventuali situazioni di pericolo, ponendovi sollecito uparo. In considerazione della natura del pericolo denunciato, spettava alla società convenuta di dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni prescritte per prevenire l'evento o, qualora la stesso fosse stato imprevedibile o inevitabile altrimenti, di essersi trovata nella materiale impossibilità di rimuovere tempestivamente quella condizione pericolosa. Come infatti ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 10689/08) "In tema di ripartizione dell'onere probatorio nelle cause di risarcimento danni subiti dagli automobilisti per la presenza di un ostacolo su carreggiata autostradale, spetta al gestore dell'autostrada provare l'inesistenza di una propria negligenza per omessa vigilanza sia quando il titolo della responsabilità dedotta in giudizio abbia natura contrattuale che quando abbia natura extracontrattuale. Nel primo caso, infatti, la società concessionaria per liberarsi dal risarcimento deve provare che l'inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile ex art. 1218 c.c.; nel secondo, invece, deve dare la prova liberatoria del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte del soggetto concessionario dell'autostrada".

Ma tale prova liberatoria è mancata.

Alla luce di quanto detto sin ora, questo Giudice essendoci solo un preventivo, liquida la somma di € 3.850,00, oltre interessi legali dal sinistro sino all'effettivo pagamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede:


- 1) ACCOGLIE la domanda formulata dalla sig.ra STURIALE RITA e per l'effetto CONDANNA il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 3.850,00 oltre interessi legali dal sinistro sino all'effettivo soddisfo per danni al mezzo dell'attore;
- 2) CONDANNA il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale rapp.te al pagamento degli onorari del giudizio che si liquidano in € 1.550,00 di cui Euro 150,00 per spese non imponibili, oltre spese generali 15% IVA e CPA, con distrazione in favore del Procuratore anticipatario;

La sentenza è esecutiva come per legge.

Così deciso in Messina il 21.09.2018

Il Giudice di Pace

(Avv. Paolo Currò)


PAOLO CURRÒ
GIUDICE DI PACE

21.9.18


AVV. ANTONIO SCARCELLA
Patrocinante dinanzi alle Supreme Corti
Via Lungomare P. Borsellino, 108 - 98028 S. Teresa di Riva (Me)
Tel. & Fax - 0942/793073
e-mail: avv.antonioscarcella@alice.it
pec: avv.antonioscarcella@puc.giuffre.it
c.f. SCR NTN 61A04 1311A

S. Teresa di Riva, 2 ottobre 2018

Eg. Sig. Avv. Santo Spagnolo

OGGETTO: Sturiale Rita/Consorzio per le Autostrade Siciliane
Proc. Civ. n. 3455/17 R.G. – Giudice di Pace di Messina – Sent. n. 1727/18

Alla cortese attenzione dell'Avv. Gianpaolo Attardo

Con riferimento alla pratica di cui all'oggetto, faccio seguito alla missiva a firma dell'Avv. Gianpaolo Attardo del 28/09/2018, comunicandoVi che, a seguito della sentenza n. 1727/18 R.G.Sent. emessa dal Giudice di Pace di Messina, l'importo totale dovuto dalla Sua assistita è pari ad € 6.067,80 così ripartito:

- € 3.850,00 quale sorte capitale;
- € 25,04 quali interessi legali calcolati dalla data del sinistro sino all'1/10/2018;
- € 150,00 quali spese non imponibili liquidate in sentenza;
- € 2.042,76 per onorari liquidati in sentenza, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario (compensi € 1.400,00, oltre spese generali € 210,00, CPA € 64,40 e IVA € 368,36).
- Le spese di registrazione della sentenza dovranno essere pagate dal Vs. assistito: a tal fine Vi prego, una volta effettuato il pagamento, di inviarmene copia.

L'importo andrà pagato nel seguente modo:

- € 3.875,04 con bonifico bancario a favore di STURIALE RITA
- IBAN: IT40W0503416500000000004081;


* - € 2.192,76 con bonifico bancario a favore dell'Avv. ANTONIO SCARCELLA -
Banca Fideuram IBAN: IT54A0329601601000064320885.

Si allega: copia carta di identità e codice fiscale della sig.ra Sturiale Rita;
copia carta di identità e codice fiscale dell'Avv. Antonio Scarella.

Resto in attesa e con l'occasione porgo cordiali saluti.



Sottoscrive la presente per conferma ed accettazione del contenuto anche la
sig.ra Sturiale Rita.

Sturiale Rita



* VENI PARCELLA
pro FORMA

Scade il 16/06/2025



Cognome **STURIALE**
Nome **Rita**
nato il **16/08/1942**
(atto n. **3** p. **I^a** s. **A**)
a **Pagliara(Locadi) (ME)**
Cittadinanza **Italiana**
Residenza **Pagliara (ME)**
Via **Margherita n°25**
Stato civile **Scritto**
Professione **Pensionata**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **m.1,61**
Capelli **Brizzolati**
Occhi **Castani**
Segni particolari **.....**
.....




Firma del titolare
Sturiale Rita
Pagliara li 30/10/2014



Impronta del dito
Indice sinistro

d'ordine del Sindacato

Lavoro









DESCRIZIONE	IMPORTI	
SPESE (ESENTI)	€ 150,00	
ONORARI	€ 1.400,00	
SPESE GENERALI (15%)	€ 210,00	
C.P.A: 4%	€ 64,40	€ 1.610,00
IMPONIBILE	€ 1.674,40	
IVA 22%	€ 368,37	
TOTALE	€ 2.192,77	
RITENUTA D'ACCONTO	€ 322,00	
TOTALE AL NETTO DELLA RITENUTA	€ 1.870,77	

AVV. ANTONIO SCARCELLA
Patrocinante dinanzi alle Supreme Corti
Via Lungomare P. Borsellino, 108 – 98028 S. Teresa di Riva (Me)
Tel. & Fax – 0942/793073
e-mail: avvantonioscarcella@alice.it
pec: avvantonioscarcella@pec.giuffre.it
c.f. SCR NTN 61A04 I311A

S. Teresa di Riva, 10 ottobre 2018

Eg. Sig. Avv. Santo Spagnolo

OGGETTO: Sturiale Rita/Consorzio per le Autostrade Siciliane
Proc. Civ. n. 3455/17 R.G. – Giudice di Pace di Messina – Sent. n. 1727/18

Alla cortese attenzione dell'Avv. Gianpaolo Attardo

Parcella pro forma

- € 1.400,00 onorari del giudizio liquidati in sentenza;
- € 210,00 per Spese generali al 15% su € 1.400,00;
- € 64,40 per CPA al 4% su € 1.610,00;
- € 368,36 per IVA al 22% su € 1.674,40

TOTALE € 2.042,77

A detrarre

- € 322,00 per ritenuta d'acconto al 20%

TOTALE € 1.720,77


- € 150,00 quali spese non imponibili liquidate in sentenza

TOTALE: € 1.870,77 da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario con bonifico bancario a favore dell'Avv. ANTONIO SCARCELLA - Banca Fideuram
IBAN: IT54A0329601601000064320885.

P.Iva Avv. Antonio Scarella 01655120838.

Resto in attesa e con l'occasione porgo cordiali saluti.

Avv. Antonio Scarella



Calcolo Interessi Legali

Capitale: € 3.850,00

Data Iniziale: 01/10/2015

Data Finale: 10/10/2018

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
01/10/2015	31/12/2015	€ 3.850,00	0,50%	91	€ 4,80
01/01/2016	31/12/2016	€ 3.850,00	0,20%	366	€ 7,72
01/01/2017	31/12/2017	€ 3.850,00	0,10%	365	€ 3,85
01/01/2018	10/10/2018	€ 3.850,00	0,30%	283	€ 8,96

Totale colonna giorni: 1105

Totale interessi legali: € 25,33

Capitale + interessi legali: € 3.875,33